

D.L. 31-1-2007 n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

Capo II

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo [\(32\)](#).

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA [\(33\)](#).

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica [\(34\)](#).

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate [\(35\)](#).

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati [\(36\)](#).

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli [\(37\)](#).

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo [\(38\)](#).

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo [14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), e successive modificazioni, e l'articolo [1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 marzo 1993, n. 63](#), ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente [\(39\)](#).

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [\(40\)](#).

[\(32\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(33\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(34\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(35\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(36\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(37\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(38\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(39\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).

[\(40\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40](#).